

REGOLAMENTO GENERALE

Fiera Eco&Equo 2007

Art. 1) DENOMINAZIONE - SOGGETTO ORGANIZZATORE

La Manifestazione denominata "ECO&EQUO" (di seguito "la manifestazione") è riservata esclusivamente a quanti presentano prodotti/servizi ecosostenibili ed equosolidali, alle aree protette e alle attività legate alla tradizione e alla cultura del territorio.

La Manifestazione è organizzata dall'E.R.F., Ente Regionale per le Manifestazioni Fieristiche (diseguito denominato "Ente"), in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali, Immigrazione e Ambiente della Regione Marche.

Art. 2) SEDE - DATA - ORARI - INGRESSI

La manifestazione avrà luogo dal 12 al 14 ottobre 2007 presso il Quartiere Fieristico di Ancona. La manifestazione è gratuita e aperta al pubblico, che potrà accedere al padiglione espositivo secondo i seguenti orari:

Venerdì – dalle 10.00 alle 20.00, Sabato – dalle 9.30 alle 20.00, Domenica - dalle 9,30 alle 19.00.

Per gli espositori, ed i loro incaricati o collaboratori, comunque possessori della "tessera espositore", l'accesso al padiglione potrà avvenire entro la mezz'ora prima dell'orario di apertura; l'uscita dal padiglione dovrà avvenire entro la mezz'ora successiva alla chiusura. L'ente si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari sopra esposti, nonché di sospendere l'ingresso agli operatori ed ogni attività mercantile per periodi determinati per esigenze organizzative.

Art. 3) ESPOSITORI

Possono essere ammessi:

a) Le ditte che espongono prodotti di propria produzione e/o fabbricazione, i loro concessionari, agenti o rappresentanti. I rappresentanti e/o concessionari debbono obbligatoriamente accompagnare le domande di partecipazione con l'elenco delle case da essi rappresentate ed i prodotti che intendono esporre.

b) Le associazioni di categoria, gli enti pubblici e gli organismi che istituzionalmente svolgono attività di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico e dei servizi. L'Ente si riserva il diritto di accettare domande anche di ditte, enti ed organismi non previsti nei punti a) e b).

Art. 4) SETTORI MERCEOLOGICI

A tutela del contenuto specialistico della manifestazione possono essere ammessi all'esposizione soltanto i seguenti prodotti e/o servizi, compresi nei seguenti raggruppamenti merceologici: Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Riserve Regionali, Aree Marine Protette, Altre Aree Protette, Copperative, Prodotti Tipici, Aziende, Istituti di Ricerca, Prodotti e attrezzature per la salvaguardia dei Parchi e delle Aree Protette, Commercio Equo e solidale, Finanza Etica, Turismo Responsabile, Organismi di certificazione Socio-ambientale, Enti e Istituzioni, Associazioni, Stampa tecnica. Ogni altro prodotto o servizio attinente ai settori sopra indicati.

Art. 5) DOMANDA DI AMMISSIONE

La presentazione della domanda di ammissione è tassativamente impegnativa per il richiedente ma non per l'Ente che decide insindacabilmente sull'accettazione o meno della domanda.

Sottoscrivendo la "Domanda di Ammissione", l'Espositore s'impegna formalmente ad accettare le prescrizioni del presente Regolamento Generale e tutte le successive integrazioni, modifiche e deroghe adottate dall'Ente, nonché le norme del "Quaderno Tecnico". L'accettazione della domanda è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi. Le domande pervenute successivamente al 17 settembre 2007 e le domande non accompagnate dal versamento dell'acconto verranno accettate con riserva.

Art. 6) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'accettazione della "Domanda di Ammissione" e la relativa assegnazione dei posteggi è di esclusiva competenza dell'Ente che provvederà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, all'assegnazione dello spazio. Le richieste formulate dall'espositore all'atto della presentazione della "Domanda di Ammissione" si intendono indicative e non potranno considerarsi

in nessun caso come condizioni per l'efficacia della "Domanda di Ammissione". Per esigenze tecniche, merceologiche e di lay-out espositivo, l'Ente si riserva la facoltà di cambiare o ridurre le caratteristiche del posteggio richiesto e/o assegnato, anche trasferendolo in altra area, ciò senza diritto per l'espositore di richiedere sconti o danni.

Art. 7) OBBLIGHI - DIVIETI

Sono ammessi all'esposizione macchinari ed apparecchiature in funzione purché non costituiscano pericolo o molestia per gli espositori e per i visitatori. E' pertanto fatto obbligo di dotare tali macchinari e apparecchiature di tutti i dispositivi atti a prevenire infortuni, cattivi odori, emissione di gas e di liquidi. I partecipanti dovranno quindi, sotto la propria responsabilità, ottemperare alle predette disposizioni ed ottenere dalla competente Autorità, ove occorre, i prescritti nulla osta.

Gli Espositori si impegnano inoltre a proteggere i propri macchinari ed attrezzature con l'installazione di dispositivi di protezione degli stessi atti a prevenire danni o guasti derivanti da eventuali forniture difettose o irregolari effettuate dagli impianti dell'Ente sollevando lo stesso da qualsiasi responsabilità.

La messa in funzione di apparecchi e strumenti di diffusione visiva e sonora potrà avvenire soltanto ad un volume tale da non arrecare pregiudizio all'attività degli altri Espositori. I diritti erariali (SIAE) dovuti per la diffusione visiva e fonica di qualsiasi tipo sono a carico degli espositori.

E' fatto divieto all'Espositore di subconcedere ad altri totalmente o parzialmente anche a titolo gratuito i posteggi assegnati, pena la revoca dell'assegnazione. E' fatto assoluto divieto all'espositore di:

- occupare spazi espositivi diversi o maggiori di quelli assegnati;
- esporre prodotti o articoli non specificati nel modulo catalogo;
- effettuare ogni forma di richiamo pubblicitario relativo a prodotti o articoli di ditte diverse da quelle specificate nel modulo catalogo.

E' fatta comunque esplicita esclusione per tutte quelle forme reclamistiche, che per la loro esteriorità e contenuto, costituiscono rapporti di diretto raffronto con altri aderenti e che comunque

vengano a nuocere allo spirito di ospitalità commerciale della Fiera.

Art. 8) REGISTRAZIONE

Qualora fosse necessaria la registrazione della domanda di adesione, le relative spese saranno a carico dell'espositore. Ogni eventuale credito nei confronti dell'Espositore inadempiente sarà recuperato non consentendo l'uscita dei materiali esposti dal quartiere fieristico.

Tutti i crediti vantati dall'Ente godono del privilegio di cui all'art. 2764 del Codice civile.

Art. 9) RINUNCIA

La Ditta che, per comprovata impossibilità non fosse in grado di intervenire all'Esposizione, può chiedere agli Organizzatori lo scioglimento dell'impegno assunto inoltrando richiesta scritta a mezzo raccomandata R.R. che dovrà pervenire entro il perentorio termine del 25 settembre 2007. In

questo caso viene rimborsato, detratte le imposte e l'importo per l'iscrizione, il 50% dell'acconto versato. Se la rinuncia perviene agli organizzatori dopo tale termine, il canone di partecipazione, versato o no, è dovuto per intero dall'Espositore, e l'Ente ha la facoltà di procedere all'assegnazione

del posteggio ad altra Ditta. Anche in caso di rinuncia parziale del posteggio assegnato, l'Espositore è tenuto al versamento dell'importo totale del canone di partecipazione, qualora la parte di posteggio rinunciata non possa essere assegnata ad altro Espositore. Fatto salvo quanto previsto dal presente punto, l'Ente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni e/o costi subiti per la mancata partecipazione.

Art. 10) ALLESTIMENTI

Gli stand o qualsiasi altro elemento di allestimento, predisposto direttamente dagli espositori, non può superare l'altezza di mt 3,00. Eventuali variazioni e modifiche che per cause tecniche o per esigenze organizzative si dovessero rendere necessarie dovranno essere autorizzate prioritariamente

dall'Ente. Qualsiasi lavoro che dovesse comportare varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile dell'Ente, può essere effettuato solamente in casi eccezionali previa esplicita autorizzazione scritta dall'Ente a spese e sotto la responsabilità dell'aderente il quale, a mostra ultimata, è tenuto a rimettere il tutto allo stato primitivo ed a rimborsare le spese sostenute dall'Ente per i necessari ripristini. Salvo il caso di forza maggiore, gli spazi espositivi sono messi a disposizione dell'aderente: n° 1 giorno prima dell'inizio della manifestazione.

Gli stand dovranno essere pronti nel loro allestimento e nella presentazione della merce e materiali espositivi, entro le ore 20,00 del giorno antecedente quello dell'apertura.

I posteggi non occupati entro le ore 12,00 del giorno antecedente quello di apertura della manifestazione si riterranno liberi e l'Ente, potrà disporne anche assegnandoli ad altri senza essere tenuto ad alcun rimborso o risarcimento fermo restando da parte dell'aderente l'obbligo per il totale pagamento dell'importo convenuto. I posteggi debbono essere sgomberati al più tardi entro 2 giorni dalla chiusura della manifestazione. Oltre tale termine lo sgombero verrà eseguito a cura dell' E.R.F. a rischio, pericolo ed a spese dell'aderente.

Art. 11) VIGILANZA

L'espositore è tenuto durante le ore di apertura della manifestazione, sia per le visite del pubblico che per le operazioni di allestimento e sgombero, a vigilare il proprio posteggio direttamente oppure a mezzo proprio personale. L'Ente provvede al servizio generale di vigilanza diurna e notturna ai soli fini del buon andamento della manifestazione, senza perciò assumere alcuna responsabilità per furti, incendi, danneggiamenti o per rischi di qualsiasi natura.

Art. 12) ASSICURAZIONE

E' fatto obbligo all'aderente di assicurare con apposita polizza i macchinari, le merci, le attrezzature introdotte in Fiera, contro i rischi, per furto, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante da sinistri comunque avvenuti, rinunciando altresì a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente stesso.

Art. 13) FORNITURE SERVIZI

L'E.R.F. oltre all'illuminazione generale dei padiglioni nel limite degli impianti a propria disposizione provvede, previo rimborso, alle forniture di energia elettrica, e/o dell'acqua, degli impianti particolari dei singoli stand, forniture queste per le quali si limita a trasmettere le prestazioni e le garanzie ad esso fornite dalle aziende erogatrici.

Le forniture predette dovranno essere richieste tramite gli appositi moduli del "Quaderno Tecnico" che sarà inviato successivamente all'accettazione, da parte dell'Ente, della "Domanda di ammissione". L'energia elettrica sarà fornita nei limiti della quantità posta a disposizione dalle Aziende erogatrici. Per quanto riguarda gli impianti elettrici da eseguire nell'ambito dei posteggi, l'aderente è tenuto a farli eseguire da uno dei fornitori autorizzati dell'Ente. Qualora l'aderente desideri operare diversamente è obbligato ad effettuare tali lavori nello scrupoloso rispetto delle normative CEI di cui alla legge n. 469 del 13/5/61 e successive modificazioni, assumendosi tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 14) ONERI A CARICO DELL'ESPOSITORE

Sono a carico dell'Espositore tutti gli oneri per l'invio dei materiali da esporre ed il relativo ritiro al termine della manifestazione, come pure tutte le prestazioni di mezzi meccanici di carico e scarico e le pratiche ferroviarie, doganali e portuali, gli allestimenti dell'area (se non compresi nel preallestito), i servizi, gli addobbi ed eventuali oneri SIAE.

L'Espositore è tenuto inoltre al rimborso dei danni eventualmente e comunque arrecati in conseguenza della propria attività, ai beni dell'Ente o di Terzi. Inoltre sono di esclusiva competenza

dell'espositore l'emissione di tutti i documenti fiscali che accompagnano i prodotti esposti, sia in entrata che in uscita dalla Fiera.

Art. 15) PUBBLICITA'

Ogni espositore può svolgere la propria azione promozionale soltanto all'interno del proprio posteggio per la propria ditta e per le ditte rappresentate, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge ed a quelle del presente regolamento generale. La distribuzione di cataloghi o di listini o di altro materiale può essere eseguita dall'espositore esclusivamente all'interno del proprio posteggio. Qualsiasi forma di promozione/pubblicità sonora, cinematografica e audiovisiva svolta nell'ambito del posteggio, è soggetta a canoni da corrispondersi alla SIAE. L'Ente provvede, senza assumere responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla stampa e diffusione del "Catalogo Ufficiale". Tale pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti gli Espositori le cui "Domande di Ammissione" regolari ed accettate dall'Ente, ed i "Moduli Catalogo" siano pervenuti entro la data prevista. Ogni forma di pubblicità fuori del proprio posteggio cioè al di fuori della superficie prenotata e in altezza oltre mt 2,50 è soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte dell'Ente ed al pagamento di un corrispettivo da convenire. E' vietato far uso di altoparlanti o di qualsiasi forma di propaganda che esuli dalla normale pubblicità dei prodotti esposti. L'Ente si riserva inoltre il diritto di spostare o eliminare installazioni pubblicitarie ove si presentino particolari necessità o per esigenze di servizio, ciò senza possibilità di rivalsa da parte dell'espositore.

Art. 17) OPERAZIONI DI SMONTAGGIO

I lavori di smobilitazione e sgombero al termine della manifestazione potranno avere luogo dalle ore 19.00 alle 20 di domenica 14 settembre; potranno uscire dal padiglione espositivo solo colli a mano; sarà vietato l'ingresso a qualsiasi mezzo. Nei due giorni successivi le operazioni di sgombero potranno avvenire dalle ore 8,00 alle ore 18,30. In ogni caso lo sgombero dello stand è subordinato alla regolarizzazione di tutti i sospesi contabili.

Art. 18) RIFORMIMENTO MERCI

Eventuali rifornimenti di merci agli stand potranno avere luogo nella mezz'ora antecedente l'apertura al pubblico, alla presenza di un addetto alla sorveglianza interna.

Per nessun motivo è permesso prelevare le merci esposte prima della chiusura della manifestazione

a meno che tali oggetti non vengano immediatamente rimpiazzati. Per tale operazione è richiesta l'autorizzazione scritta dell'Ente.

Art. 19) MANCATO SVOLGIMENTO

Nel caso in cui la manifestazione per qualsiasi motivo non potesse aver luogo, la responsabilità dell'Ente sarà limitata al rimborso puro e semplice della somma versata dalla ditta aderente a titolo di partecipazione.

Art. 20) DEROGHE

L'E.R.F. si riserva di stabilire anche in deroga al presente regolamento generale le norme e disposizioni intese a regolare più dettagliatamente i servizi previsti dal "Quaderno Tecnico". Tali norme e disposizioni avranno valore pari al presente regolamento e la osservanza delle medesime è sin d'ora considerata obbligatoria per le ditte espositrici.

Art. 21) DICHIARAZIONE

L'Espositore dichiara di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge 626 del 1994, in merito alla sicurezza per la salute dei lavoratori dipendenti; di essere stato edotto circa i rischi derivanti dagli impianti e dalla struttura del Quartiere Fieristico; di aver preso completa ed esatta conoscenza delle condizioni del padiglione dove effettuare la rassegna, nonché della viabilità e degli accessi e di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari.

Art. 22) CONTROVERSIE

A tutti gli effetti ed in ogni caso di contestazione, le parti si impegnano ad esperire la procedura di conciliazione presso la Camera di Commercio di Ancona, secondo il regolamento approvato dalla Giunta dell'Ente, in vigore alla data del deposito della relativa domanda. Se la controversia non verrà risolta entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico al conciliatore, le parti saranno libere di tutelare i loro diritti nelle sedi che riterranno più opportune.

Art. 23) PRIVACY

Ai sensi della legge 13 del D.lgs del 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza l'utilizzo dei dati per finalità funzionali allo sviluppo dell'attività dell'Ente.